

DOCUMENTO DI LAVORO

BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE PER IL PERSONALE CON CONTRATTO FUNZIONI CENTRALI

ANNO 2023

Premessa

Ai sensi delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e dell'area funzioni centrali, occorre procedere, definendone i criteri, alla ripartizione delle risorse stanziare in bilancio per i benefici assistenziali 2023, a favore del personale con contratto a tempo indeterminato ed a tempo determinato appartenente al predetto intero comparto di contrattazione, che sia stato in servizio per un periodo non inferiore a sei mesi nel corso dell'anno 2023, fatto salvo quanto previsto nei singoli benefici.

Relativamente all'assistenza protesica, ai sussidi ed ai benefici estivi, si precisa che il personale beneficiario deve essere nei ruoli dell'Inail al momento in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato origine alla richiesta del beneficio. E' escluso dal presente accordo il personale comandato da altre Amministrazioni e i dirigenti in servizio ai sensi dell'art. 19 co. 5 bis del decreto legislativo n. 165/2001.

Sul punto si fa presente che lo stanziamento complessivo, per l'anno 2023, ammonta ad **€ 5.443.574,82.**

Linee generali di intervento

Fermo restando l'appostamento di risorse per ogni specifico beneficio, i seguenti benefici socio assistenziali saranno erogati con le modalità di acconto e saldo:

- contributi allo studio;
- contributi per lo studio della lingua straniera;
- soggiorni estivi.

I rimanenti benefici saranno erogati in unica soluzione.

Si evidenzia che nel caso in cui le risorse destinate allo specifico beneficio si rivelassero insufficienti a soddisfare quanto dovuto, si procederà a un riproporzionamento percentuale della misura da liquidare a titolo di saldo o di unica soluzione.

Si riporta, di seguito, il dettaglio dei singoli benefici (riepilogati nell'All. 1).

Polizza sanitaria e contributo spese gestione Asdep

La quota, per il corrente anno, ammonta ad **€ 2.799.760,00.**

Borse di studio

I bandi dei concorsi a borse di studio per l'anno scolastico accademico 2022/2023 riguardano le scuole secondarie di 2° grado e l'Università.

Gli importi ed il numero delle borse sono stabiliti nella misura sotto indicata:

- scuola secondaria di 2° grado **€ 300,00 x 740 borse di studio,**
- Università **€ 500,00 x 300 borse di studio.**

Restano invariati i criteri di attribuzione dei punteggi per il calcolo della media, sia per il concorso relativo alle Scuole secondarie di 2° grado (media matematica) sia per il concorso relativo all'Università (media ponderata con i crediti).

Si concorda la sostituzione del criterio di ammissione relativo al "superamento del 50% dei crediti previsti per i singoli esami del piano di studi" con **"almeno il 50% dei crediti previsti per il superamento dell'anno accademico di riferimento"**.

Si concorda la limitazione delle borse di studio, in esito alla riforma degli studi presso i Conservatori di musica, a coloro che frequentano i corsi accademici triennali o i corsi biennali di specializzazione, con **esclusione quindi, dei corsi preaccademici.**

Per entrambi i concorsi a borse di studio, ai fini della redazione delle graduatorie, alla media dei voti verrà, come di consueto, aggiunto un ulteriore punteggio fino a un massimo di 1,50 punti, correlato alla valutazione della situazione economica del nucleo familiare sulla base del valore dell'Indicatore ISEE posseduto.

Per poter accedere al beneficio, i dipendenti devono essere in servizio durante l'anno scolastico/accademico di riferimento e i figli devono essere a carico nell'anno di riferimento del fondo.

Riguardo le borse di studio per la scuola secondaria, si precisa che il voto di Religione o altra materia alternativa non fa media.

Nel caso in cui lo studente frequenti due anni in uno, sarà ammesso a partecipare solo per la classe superiore.

Riguardo le borse di studio per l'università, queste si riferiscono a corsi di laurea triennale, magistrale o specialistica, Conservatorio o Istituti Musicali parificati e Accademie di Belle arti legalmente riconosciuti e ne possono beneficiare anche gli studenti che abbiano frequentato Università private e online. Sono esclusi dal beneficio gli studenti fuori corso, i ripetenti e chi ha già fruito di altra borsa di studio nel medesimo anno. Nella domanda andranno inseriti tutti gli esami sostenuti durante le sessioni di esame dell'anno accademico di riferimento anche se pertinenti al piano di studi di un anno diverso.

Sono esclusi dal beneficio gli studenti che abbiano frequentato università straniere. Sono altresì esclusi gli studenti che durante l'anno di riferimento del bando effettuano solo la prova finale.

Si precisa che gli esami con idoneità concorrono solo al raggiungimento dei CFU ma non verranno considerati ai fini del calcolo della media.

Per poter concorrere alla borsa di studio occorrerà specificare di non essere in possesso di altro diploma di laurea dello stesso livello.

Da ultimo si precisa che nel caso in cui lo studente frequenti la scuola secondaria di secondo grado e contestualmente un corso accademico (ad esempio Conservatorio) è possibile concorrere esclusivamente per il bando a borse di studio relativo alla scuola secondaria di secondo grado.

Contributi allo studio

Il contributo allo studio è fissato, relativamente all'anno 2023, nelle misure sotto riportate:

- scuola primaria	€ 180,00
- scuola secondaria di 1° grado	€ 270,00
- scuola secondaria di 2° grado	€ 270,00
- università	€ 360,00

Il contributo allo studio per la frequenza delle scuole superiori comprende anche le richieste relative alla frequenza degli Istituti tecnici superiori (ITS) per i quali è prevista una retta annuale.

Il contributo è escluso per la formazione post-laurea. Il contributo è riconosciuto anche per la frequenza di scuole private e online (c.d. centri di preparazione). Non viene erogato per corsi frequentati all'estero (es. Erasmus, in quanto gli stessi prevedono già un contributo a carico dello Stato). Il contributo non viene riconosciuto in caso di frequenza di Accademie

(intendendosi come tali i corsi di formazione post-scolastica che rilasciano attestati di qualifica professionale, come ad esempio, Accademie di moda, Accademia LISS - Accademia europea scuola interpreti). Nel caso di frequenza di corsi scolastici che prevedano 2 anni in 1, il contributo è ammesso solo per l'anno superiore.

In favore delle famiglie con figli portatori di handicap grave (art.3, comma 3 della Legge n. 104/92), si corrisponde un contributo di importo doppio, in relazione al tipo di scuola frequentato, senza limiti di età a carico del budget riservato all'integrazione L. 104/92.

Contributo allo studio di lingua estera

L'importo è fissato nella misura massima di **€ 280,00** e comunque nei limiti della spesa effettivamente sostenuta, se inferiore, ed è destinato ai beneficiari il cui mod. ISEE non supera l'importo massimo di € 50.000,00.

In particolare, la procedura consentirà l'inoltro delle richieste solo nel caso in cui la situazione ISEE non supera l'importo massimo di € 50.000,00, mentre inibirà la richiesta sia nel caso di ISEE superiore a € 50.000,00 sia nel caso di non inserimento dell'importo ISEE.

Il beneficio è riservato ai figli dei dipendenti che comprovino di aver frequentato nel periodo 1° ottobre 2022 – 30 settembre 2023 (anno scolastico 2022/2023) un corso di lingua straniera e che nello stesso periodo risultino essere studenti di scuola media superiore o università. Il richiedente dovrà dichiarare l'avvenuta iscrizione al corso.

Il contributo è erogato per i corsi di lingua frequentati sia in Italia sia all'estero, presso Istituti scolastici pubblici o privati, in presenza o on-line, nonché per i corsi di lingua straniera "extracurricolari" svolti nella scuola media superiore frequentata dallo studente, con la sola esclusione degli studenti frequentanti progetti Erasmus.

Benefici estivi: Asili nido – Centri estivi non residenziali – Centri estivi residenziali

Il periodo interessato riguarda i mesi da giugno a settembre 2023, dal giorno successivo alla chiusura delle scuole e fino al giorno precedente la loro riapertura.

Asili nido

Il beneficio riguarda i figli dei dipendenti che nel predetto periodo sono di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni compiuti nell'arco dell'anno solare.

Ne possono fruire anche i dipendenti i cui figli frequentano gli asili nido aziendali INAIL (in Roma, presso lo stabile di piazzale Giulio Pastore e in Milano, presso lo stabile della Direzione regionale).

L'importo destinato al beneficio relativo agli asili nido è fissato nella misura massima di **€ 550,00**.

Il presente beneficio è compatibile con quello previsto dall'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Resta fermo che l'importo verrà riconosciuto esclusivamente nei limiti della spesa effettivamente sostenuta, se inferiore.

Centri estivi (residenziali e non residenziali)

Il contributo è stabilito nella misura massima di **€ 680,00**, e, comunque, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta, se inferiore.

In relazione all'indicatore ISEE, la misura massima del contributo viene differenziata come segue:

- Indicatore ISEE inferiore ad € 50.000 contributo max = € 680,00
- Indicatore ISEE pari o sup. ad € 50.000 contributo max = € 440,00

A coloro che non presenteranno il modello ISEE, sarà riconosciuto il contributo di valore inferiore (€ 440,00).

Il beneficio è riservato ai figli dei dipendenti di età compresa tra i 3 e i 14 anni compiuti nell'arco dell'anno solare.

Il contributo è esteso anche ai figli dei dipendenti portatori di *handicap* grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti nell'arco dell'anno solare.

Si evidenzia che per "centri estivi" si intendono le strutture ricettive situate sul territorio nazionale sia residenziali sia non residenziali che offrono servizi di tipo ludico ricreativo, formativo e/o sportivo nell'arco della giornata.

Conseguentemente, anche tenuto conto dell'aspetto sociale che riveste il "contributo estivo", inteso a conciliare la vita lavorativa dei dipendenti con la vita familiare dei medesimi, il contributo non può riferirsi all'iscrizione e frequenza di corsi specifici quali ad es. i corsi di nuoto, tennis, equitazione, danza ecc. Tali attività, pertanto, qualora venissero offerte dal centro estivo:

- dovranno essere ricomprese, comunque, all'interno delle attività ludico/ricreative svolte dal centro estivo stesso;
- non dovranno costituire attività esclusiva della struttura o essere oggetto di specifici corsi.

Non sono, quindi, escluse dal contributo le frequentazioni delle ASD o dei Centri Estivi che attestino di svolgere prevalentemente un tipo di attività (ad es. equitazione, calcio) ma che siano sempre ricomprese all'interno di un complesso di attività ludico ricreative offerte dal centro stesso.

Si precisa che sono comunque escluse dal contributo le quote riferite al soggiorno presso strutture alberghiere o villaggi turistici che, tra i servizi offerti alle famiglie ospitate, ricomprendono attività ricreative e di intrattenimento per i bambini.

La documentazione obbligatoria da produrre è la fattura dalla quale si evinca la partecipazione al centro estivo.

Contributo predidattico

L'importo del contributo è fissato in **€ 150,00**. Tale contributo sarà erogato a favore dei bambini in età pre-scolare che risultino inseriti nell'anagrafica familiare del personale dipendente al 31 dicembre 2023. Nel caso in cui le richieste pervenute fossero superiori a quelle date dal rapporto tra la somma complessivamente destinata al beneficio in parola ed il predetto importo unitario di € 150,00, si procederà ad una riduzione proporzionale dello stesso. Il contributo spetta in misura doppia in favore di bambini riconosciuti portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3. L'integrazione è a carico del budget relativo all'integrazione L. 104/92.

Sussidi

Per l'anno 2023, è accantonato l'importo di **€ 62.494,82**.

Fermo restando il limite reddituale previsto dal verbale d'intesa del 6 marzo 2017, ai fini dell'individuazione del reddito disponibile utile alla concessione dei sussidi, sarà considerato il valore dell'ISEE, diminuito di eventuali ritenute, di natura ricorrente, operate sulla cedola mensile e conseguenti al rimborso di finanziamenti ricevuti a titolo di prestito o di pignoramenti.

E' soppresso quanto previsto nell'ultimo paragrafo dell'accordo citato in tema di reiterazione della domanda.

L'importo massimo del sussidio è pari a € 2.800,00. Tale limite si intende per anno e per nucleo familiare.

Le somme trattenute a titolo di rimborso prestiti, tenuto conto che sono presumibilmente dovute ad una spesa che ha arricchito il patrimonio del dipendente, sono considerate nella misura del 25% degli importi trattenuti.

Nel caso di pignoramenti, invece, le somme trattenute vengono decurtate interamente dal reddito ISEE, in quanto si presume che rappresentino un'effettiva difficoltà economica.

I dipendenti richiedenti dovranno presentare idonea dichiarazione che per la spesa presentata non vi sia stato rimborso o detrazione. Diversamente, il sussidio si riferirà alla sola parte residua.

Tale principio verrà applicato, in generale, per tutte le spese per le quali specifiche leggi prevedono rimborsi o agevolazioni fiscali.

Per quanto concerne le spese mediche, si rappresenta che in caso di presentazione di importi oggetto di copertura della polizza sanitaria, occorrerà dichiarare che ne è stato chiesto il rimborso e che lo stesso non è avvenuto, indicandone le relative motivazioni, ovvero, se rimborsato parzialmente, andrà indicata la parte residua a carico del dipendente.

Relativamente alle spese mediche, si sottolinea che, a sostegno della richiesta di sussidio, potrà essere presentata la sola parte di spese non rimborsata da contributo di altra natura o il cui rimborso non sia stato richiesto nell'ambito di altra polizza sanitaria o di altra natura di cui il dipendente sia titolare e/o beneficiario. Ove la richiesta sia rivolta a spese per grave patologia, occorrerà che la certificazione medica che sarà allegata alla richiesta attesti la gravità della patologia stessa, non potendo – tale giudizio – essere rimesso alla discrezionalità dell'Ufficio che riceve la richiesta di sussidio.

Relativamente alle spese funerarie, la concessione è subordinata al possesso di un reddito disponibile in misura inferiore a euro 32.000.

Non saranno prese in considerazione richieste di sussidio pervenute oltre il termine del 28 febbraio 2024 e/o riguardanti spese non sostenute nel corso dell'anno 2023.

Le istanze potranno essere inviate anche direttamente dal dipendente all'indirizzo di posta elettronica: dcrisorseumane@inail.it, corredate dalla documentazione richiesta nell'apposito modulo, reperibile nel mini sito DCRU-prodotti e servizi- Ufficio Centro servizi- area Benefits.

Si precisa che l'Ufficio Centro servizi, ai fini dell'istruttoria, si riserva la facoltà di richiedere al dipendente la documentazione in originale, attestante le spese sostenute, laddove si rendesse necessario.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

L'accantonamento del budget riservato ai figli dei dipendenti portatori di *handicap* grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) **dai 3 ai 18 anni**

di età compiuti nell'arco dell'anno solare è volto ad integrare le quote corrisposte per i soggiorni estivi e per lo studio della lingua straniera, oltre quanto già previsto nei singoli benefici assistenziali.

Il predetto accantonamento sarà utilizzato anche per rimborsare le spese sostenute dai dipendenti i cui figli portatori di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) hanno superato i 18 anni e non possono accedere ai benefici estivi sopra citati, ma che nel periodo estivo hanno svolto **specifiche attività ludico/ricreative**.

Tenuto conto di quanto sopra, nonché della particolare rilevanza socio assistenziale del beneficio in parola, verranno destinate a tale scopo risorse pari ad **€ 60.000,00**.

Tale contributo viene erogato in base alla spesa documentata dal dipendente e comunque nel limite massimo di **€ 2.800,00**, analogamente a quanto previsto come limite massimo di erogazione dei sussidi.

Contributo per assistenza protesica

Possono accedere al beneficio il dipendente, il coniuge fiscalmente a carico nonché i figli, anch'essi fiscalmente a carico, di età non superiore ai 26 anni compiuti nell'anno solare 2023. Il predetto limite di età non si applica ai figli dei dipendenti fiscalmente a carico riconosciuti portatori di invalidità civile pari al 100% e destinatari della legge n. 104/92, art. 3, comma 3.

L'importo del contributo è fissato nella misura massima di **€ 2.800,00** e comunque nei limiti dell'80% della spesa effettivamente sostenuta, se inferiore. Tale limite va inteso per anno e per nucleo familiare.

Il contributo non è riconosciuto nel caso in cui il mod. ISEE del beneficiario superi l'importo di € 50.000,00.

Il contributo è riservato alle sole seguenti tipologie di protesi e ausili, il cui elenco è da ritenersi tassativo:

- apparecchi ortodontici, protesi dentarie e impianti;
- calzature ortopediche e plantari;
- dispositivi ottici correttivi (per il solo costo delle lenti, con esclusione, quindi, del costo della montatura). La ricevuta dovrà indicare l'importo relativo alle lenti e alla montatura in modo distinto. Nel caso in cui dalla documentazione non si evinca il costo delle lenti ma solo l'intero costo dell'occhiale, il contributo sarà riferito al 50% della spesa. Riguardo le lenti a contatto, sono esclusi dal contributo i costi per i liquidi di pulizia.
- protesi acustiche;
- busti ortopedici (con esclusione delle fasce elastiche di qualunque tipo);

- ausili per la deambulazione (stampella, tripode, quatripode, deambulatori, carrozzine);
- protesi mammarie;
- cuscini, traverse e materassi antidecubito.

Saranno riconosciuti esclusivamente contributi per protesi e ausili per finalità terapeutiche e ricostruttive.

Il contributo è erogato nei soli casi non rimborsati dal Servizio sanitario nazionale o il cui rimborso non sia stato richiesto nell'ambito di altra polizza sanitaria o di altra natura di cui il dipendente sia titolare e/o beneficiario. Nel caso di rimborso parziale, il contributo sarà riferito all'80% della spesa non rimborsata.

Per l'anno 2023 vengono destinate al beneficio in parola, risorse pari a € 400.000,00. Vi confluiranno, inoltre, gli eventuali residui delle somme destinate agli altri benefici. Come già chiarito nelle linee generali di intervento, si evidenzia che nel caso in cui le risorse destinate allo specifico beneficio si rivelassero insufficienti a corrispondere il contributo nella misura dell'80% (e comunque nella misura massima di € 2.800,00), si procederà a un riproporzionamento percentuale della somma da liquidare.

Ai fini del riconoscimento del contributo (che comunque non viene considerato sulle spese di bollo), il dipendente deve presentare apposita richiesta corredata della seguente documentazione:

- prescrizione medica in originale o copia conforme da parte del medico specialista o del medico di famiglia (è possibile presentare anche la prescrizione dell'ottico nel caso degli occhiali);
- ricevuta di spesa (sufficiente lo scontrino fiscale, purché vi sia indicata la natura della spesa);
- ISEE compilato in corso d'anno 2023 da cui risulti che lo stesso non supera € 50.000,00. E' escluso dalla presentazione dell'Isee il personale dipendente frontaliero (italiani residenti all'estero).

Dall'anno in corso sarà operativa una specifica procedura informatizzata che occorrerà utilizzare per inviare le richieste di contributo di assistenza protesica. Le modalità operative di utilizzo di tale procedura e le date di apertura e chiusura della stessa saranno comunicate con successiva nota a tutto il personale delle Funzioni centrali.

Non saranno prese in considerazione richieste relative a spese non sostenute nel corso dell'anno 2023.

Ripartizione dei residui 2023

Fermo restando quanto previsto per la destinazione dei residui al contributo per assistenza protesica, la ripartizione delle somme eventualmente residuali

sarà oggetto di trattativa a livello centrale con le OO.SS. successivamente al 28 febbraio 2024, a seguito del consolidamento dei dati contabili.

RIPARTIZIONE BUDGET ASSEGNATO ANNO 2023

€ 5.443.574,82

POLIZZA SANITARIA E DEBITI V/ASDEP

€ 2.799.760,00(a)

RIPARTIZIONE BENEFICI ASSISTENZIALI

BORSE DI STUDIO

Scuola sec. di 2° grado	n. 740 quota pro-capite x € 300,00	€ 222.000,00	} € 372.000,00
Università	n. 300 " " " x € 500,00	€ 150.000,00	

CONTRIBUTI PER LO STUDIO

Scuola primaria	€ 126.000,00	} € 1.332.900,00
Scuola sec. 1° grado	€ 207.900,00	
Scuola sec. 2° grado	€ 459.000,00	
Università	€ 540.000,00	

CONTRIBUTO STUDIO LINGUA ESTERA

(Scuola sec. 2° grado/Università)	€ 26.320,00
-----------------------------------	--------------------

SOGGIORNI ESTIVI

Asili nido	}	€ 337.600,00
Centri estivi		

CONTRIBUTO PREDIDATTICO

€ 52.500,00

CONTRIBUTO ASSISTENZA PROTESICA

€ 400.000,00

SUSSIDI

€ 62.494,82

L. 104/92 (integrazione al contributo estivo e lingua straniera)

€ 60.000,00

b) € 2.643.814,82

TOTALE (a+b) = € 5.443.574,82

DICHIARAZIONE CONGIUNTA BENEFICI SOCIO ASSISTENZIALI 2023

Le parti, in sede di definizione dei benefici socio assistenziali per l'anno 2024, si impegnano a valutare l'adozione del modello di Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per la fruizione dei benefici attualmente non interessati da tale meccanismo.